



CITTA' DI LATIANO

PROVINCIA DI BRINDISI

**REGOLAMENTO PER IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 19.03.2012 n. 8

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

Il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Latiano è composto dalle presenti norme tecniche di attuazione.

ART. 2

Attuazione del piano

Il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante e sostanziale del regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ed ha lo scopo di disciplinare le possibilità di inserimenti pubblicitari nel territorio della Città di Latiano.

ART. 3

Autorizzazione

Il soggetto interessato all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare apposita istanza di autorizzazione in duplice copia al Comune di Latiano - Ufficio Urbanistica - per il relativo parere di competenza, alla quale deve essere allegata:

1- dichiarazione di responsabilità in cui si attesta:

- che il manufatto da installare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
- l'obbligo da parte della ditta a seguito dell'autorizzazione, a depositare, a completamento della pratica autorizzativa, copia dell'assicurazione contro le responsabilità civili appositamente stipulata a garanzia dei terzi per eventuali sinistri;
- l'obbligo da parte della ditta a effettuare tutte le manutenzioni dell'impianto ogni qual volta il responsabile dell'ufficio urbanistico ritiene necessario procedere alla relativa manutenzione.

2- Elaborati tecnici descrittivi dell'impianto;

3- Planimetrie in scala dei siti dove si chiede l'autorizzazione all'installazione degli impianti.

Nel caso in cui la manutenzione dell'impianto non venisse svolta, e previa regolare intimazione all'esecuzione da parte dell'ufficio preposto, il responsabile dell'ufficio urbanistico procederà ad introitare la fideiussione presentata procedendo a revocare l'autorizzazione e a disporre la rimozione dell'impianto divenuto abusivo.

In caso di installazione di cartelli o di altri mezzi lungo una strada visibile da altra strada, appartenente ad un altro Ente diverso dal Comune, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari su tutto il territorio comunale (comprese anche le strade vicinali) è rilasciata dall'ufficio urbanistico entro il termine di trenta giorni dall'arrivo dell'istanza del richiedente. In caso di mancata risposta da parte dell'ufficio urbanistico entro il suddetto termine si configurerà il silenzio assenso in ottemperanza alla normativa sul procedimento amministrativo e si riterrà autorizzata l'installazione.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell'autorizzazione al quale compete anche la sostituzione dell'impianto in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati, dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a procedere alla rimozione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, oltre che in altro caso di motivata richiesta da parte dell'ufficio urbanistico o dell'ente proprietario rilasciante il nulla-osta.

ART. 5

Prescrizione tecniche

E' vietato collocare lungo le strade ed in vista di esse cartelli ed altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colore o disegno, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o ridurne la visibilità e l'efficacia. La sagoma dovrà essere regolare e diversa dal triangolo e dal cerchio, il colore rosso sarà limitato ai marchi depositati e dovrà comunque essere inferiore al 20% dell'intera superficie: sono vietati i mezzi rifrangenti ed abbaglianti.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono essere a luce intermittente, né di colore rosso, né devono essere di intensità luminosa superiore a 150 (centocinquanta) candele per mq o che comunque provochi abbagliamento; non è ammesso l'uso della luce verde in prossimità delle intersezioni.

Su ogni cartello o altro mezzo pubblicitario dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta in posizione facilmente accessibile sulla quale vanno riportati i seguenti dati:

- 1- amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione e i relativi estremi;
- 2- progressiva chilometrica o numero civico a ridosso seguendo il senso di marcia della Strada interessata;
- 3- data di scadenza dell'autorizzazione.

La targhetta va mantenuta in buono stato e va sostituita ogni volta si renda necessario per una corretta lettura dei dati o in caso di variazione di uno degli stessi dati riportati.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che dovranno restare esposti per un periodo superiore a dodici mesi dovranno essere realizzati in acciaio zincato e l'ancoraggio nel terreno deve essere effettuato in cemento di adeguate dimensioni. Tutti i supporti ed i sostegni dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

I plinti di ancoraggio delle strutture dovranno essere realizzati in calcestruzzo, di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse. Dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti per il ripristino delle struttura e della pavimentazione su cui si è intervenuto. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dovrà essere non inferiore a mt. 2,20 in ogni suo punto rispetto al piano stradale; le insegne di esercizio, purchè installate a bandiera su di un palo non potranno essere poste ad una altezza inferiore a mt. 2,50 in ogni suo punto

rispetto al piano di passeggio del marciapiede e non inferiore a mt. 5,00 in ogni suo punto se posta sopra una carreggiata.

Fuori dal centro abitato, il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, non può essere ad altezza inferiore di mt. 2,20 in ogni suo punto rispetto alla banchina stradale.

ART. 6

Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati.

La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze calcolate nel senso delle singole direttrici di marcia:

- Dal limite della carreggiata mt. 2
- Prima delle intersezioni mt. 150
- Prima dei segnali di pericolo mt. 150
- Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari mt. 50
- Prima dei segnali di indicazione mt. 100
- Dopo i segnali di prescrizione e pericolo mt. 100
- Dopo i segnali di indicazione mt. 80
- Dal punto di tangenza delle curve mt. 50
- Dopo le intersezioni mt. 50
- Dal vertice dei dossi e cunette mt. 100
- Prima e dopo il segnale di centro abitato mt. 100

La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dal centro è vietato:

- nelle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade, che risultano comprese tra carreggiate continue;
- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra curva e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali ed altri dispositivi di protezione e segnalamento;
- in corrispondenza dei raccordi verticali di dossi e cunette.

ART. 7

Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dentro i centri abitati

La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, nei tratti di strade extraurbane per i quali è imposto in modo non transitorio, un limite di velocità non superiore ai 40Km/h, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze:

- dal punto di tangenza delle curve e dal vertice di dossi e cunette mt. 50
- prima e dopo delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione mt. 40
- dai segnali di indicazione e dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari mt. 20

E' vietata la collocazione in tutti i punti di cui all'art. 6 ed in tutti gli spartitraffico e divisori stradali; è ammessa la collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari sulle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra le carreggiate contigue che hanno una larghezza superiore a mt. 4.

E' vietata la collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari tra gli impianti di pubblica affissione ovvero a meno di mt.40 prima e dopo gli stessi impianti al fine di evitare confusioni con le pubbliche affissioni e le affissioni di pubblicità permanenti private.

Il responsabile dell'ufficio urbanistico può concedere deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, escluse le prescrizioni previste al precedente comma, purchè ciò non sia in contrasto con la circolazione stradale e pedonale, e con le esigenze di tutela architettonica e dell'ambiente circostante.

ART. 8

Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici posti a vincolo.

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, in mancanza della relativa autorizzazione da parte dell'ufficio urbanistico e dell'ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 9

Occupazione dei marciapiedi

L'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART. 10

Adeguamento alla normativa.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, privi di autorizzazione e con posizione autorizzativa non sanabile, dovranno essere rimossi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del piano generale degli impianti pubblicitari delle pubbliche affissioni a cura e spese del titolare dell'impianto.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari esistenti sulle base di autorizzazioni, ma non rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni, di cui alle presenti norme tecniche di attuazione, dovranno essere adeguati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento a cura e spese del titolare dell'impianto.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati di cui è possibile lo spostamento in alternativa alla rimozione, dovranno essere spostati a cura e spese dal titolare, nei punti e i tempi che saranno fissati dal responsabile dell'ufficio urbanistico.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non autorizzati di cui è possibile lo spostamento, potranno essere successivamente autorizzati previa presentazione di regolare istanza di sanatoria all'ufficio urbanistico entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'istanza di sanatoria dovrà riportare tutte le dichiarazioni e i dati richiesti all'art.3 e seguenti del presente regolamento.

Nel caso in cui l'ufficio urbanistico dovesse rilevare difformità dei dati dichiarati sull'istanza di sanatoria riguardante la posizione, la forma o il materiale usato per la realizzazione dell'impianto può rimuovere il cartello o altro mezzo pubblicitario previa notifica di regolare intimazione alla rimozione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa..

La Giunta Comunale può affidare a ditta privata specializzata nel settore pubblicitario ed iscritta alla camera di commercio, il censimento degli impianti esistenti degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale.

CAPO II

PUBBLICITA' NON AFFISSIONISTICA

PUNTO A

Publicità Permanente

ART. 11

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli, insegne, transenne parapedonali, impianti di informazione territoriale.

ART. 12

Ambiti di intervento

Ai fini del presente piano e della necessità di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in tre ambiti, come delimitati nella planimetria "allegato A" e così definiti:

Ambito n. 1 - comprendente il sistema delle piazze storiche e dei loro assi di collegamento tra le stesse (di seguito definito centro storico), vale a dire l'area interessata dalle seguenti vie: via SS Crocifisso, via Ribezzi, Piazza Umberto I, Piazza Bartolo Longo, via Roma, via S. margherita, via Attilio Spinelli, via Verdi: in tale ambito la tutela architettonica ed urbanistica impongono cautela negli insediamenti pubblicitari; pertanto, saranno di volta in volta valutate le domande di autorizzazione per gli insediamenti pubblicitari cosiddetti piccoli;

Ambito n. 2 - comprendente tutte le altre vie del centro urbano e la periferia: sarà consentita una maggiore varietà di inserimenti pubblicitari: piccoli, medi e medio-grandi. Su via Della Libertà, Via Torre S.S., Via Francavilla, Via Oria, via S. Vito, Via Berlinguer, e circonvallazione Nord (contrada Biondo) sarà possibile installare la cartellonistica medio-grande Mt 6 X Mt 3, salvo eventuali divieti previsti dal presente piano regolamentare e nel rispetto delle norme previste dal nuovo Codice della Strada;

Ambito n. 3 - comprendente tutte le aree dell'estrema periferia e la zona artigianale: saranno consentiti tutte le tipologie di insediamenti pubblicitari e salvo eventuali divieti previsti dal presente piano regolamentare nel rispetto delle norme previste dal nuovo Codice della Strada.

ART. 13

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura metallica di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse, e può essere opaco o illuminato per luce indiretta.

I cartelli pubblicitari potranno essere per motivi di uniformità generale delle seguenti dimensioni:

- piccoli: mt. 1.00 x 1.30 o mt. 1.30 x 1.00-
- medi: mt. 1.50 x 2.00 o mt. 2.00 x 1.50-

- Medio grandi: mt. 3.00 x 2.00-
- Grandi: mt. 6.00 x 3.00-

I cartelli pubblicitari dovranno essere in struttura metallica di spessore adeguato alle dimensioni con pali di sostegno metallici o in lamina di metallo pressopiegata non inferiore a dieci decimi di centimetro per darne rigidità con pennellatura regolarmente incorniciata di spessore non inferiore a otto decimi di centimetro.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari, sono stabilite in funzione degli ambiti di ubicazione, secondo le seguenti prescrizioni, in armonia con le caratteristiche urbanistiche e ambientali della zona:

- **Ambito 1-** è consentita la collocazione di cartelli pubblicitari, opachi od illuminati per luce diretta o indiretta della superficie massima di mq.1,30 per faccia di esposizione pubblicitaria nel rispetto delle prescrizioni previste di cui al Capo I delle presenti norme di attuazione. E' vietata la luce intermittente;
- **Ambito 2-** è consentita la collocazione di cartelli pubblicitari opachi od illuminati da luce diretta e indiretta della superficie massima di mq. 6, per faccia di esposizione pubblicitaria nel rispetto delle prescrizioni previste di cui al Capo I delle presenti norme di attuazione: la superficie massima sarà di 18 mq nelle vie indicate nell'ambito 2. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici privati, nel rispetto delle caratteristiche urbanistiche e ambientali della zona. E' consentita la luce intermittente solo nella periferia;
- **Ambito 3-** è consentita la collocazione di cartelli pubblicitari opachi od illuminati per luce diretta o indiretta della superficie massima di mq.18 per faccia di esposizione pubblicitaria nel rispetto delle prescrizione previste di cui al Capo I delle presenti norme di attuazione. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati nel rispetto delle caratteristiche urbanistiche e ambientali della zona. Nei muri ciechi è consentita l'installazione a parete secondo un progetto concordato con l'ufficio urbanistico e non in contrasto con la normativa vigente e con le presenti norme di attuazione e purchè la superficie sia pari a quella della parete cieca. E' consentita la luce intermittente ed il messaggio variabili.

ART. 14

Insegna

Per insegna si considera la scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e/o supportata con materiali plastico o metallici, installata sulla sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; le insegne monofacciali dovranno essere di dimensioni unitarie per forma e colore e da valutare per ogni ambito omogeneo.

Le insegne su palo possono essere collocate anche su pubblico marciapiede, avente larghezza mt.3.00 calcolata dal ciglio, purchè l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti.

L'altezza minima dal suolo dell'insegna sarà di 5 mt. salvo diversa prescrizione di altezza dettata dalle caratteristiche del luogo (edificio, marciapiede,ecc) previo parere endoprocedimentale del Comando di polizia Municipale. L'insegna non deve sporgere in nessun modo sulla carreggiata e la sua lunghezza, verso la parte interna del marciapiede non deve superare i due terzi di quest'ultima; la superficie dell'insegna non deve superare i 2 mq.

Nell'area di pertinenza dei centri commerciali, l'ufficio urbanistico può autorizzare l'installazione di insegne in base ai progetti complessivi, anche in deroga alle presenti norme.

Per le altre eventuali disposizioni non previste nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni previste nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 15

Transenne parapetonale

La transenna parapetonale è un manufatto posto lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, sia nei centri abitati sia lungo la viabilità extraurbana, composto da una struttura in metallo con fruizione di barriera e dell'altezza massima di mt. 1.00, recante il messaggio pubblicitario.

Il messaggio pubblicitario può essere esposto secondo le norme vigenti; la transenna parapetonale non può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.

Art. 16

Impianto di informazione territoriale e preinsegna

L'impianto di informazione territoriale è una struttura recante una pluralità di indicazioni utili per l'individuazione di luoghi, edifici e servizi pubblici e di pubblica utilità, completate da freccia di orientamento e finalizzate alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita l'attività.

Tali indicazioni sono fornite a mezzo di singoli manufatti monofacciali, che non siano luminosi né per luce propria né per luce indiretta, di forma rettangolare e tutti della stessa dimensione comprese tra mt. 2.00 x 1.50.

Tali impianti dovranno essere sempre posti sui marciapiedi non in prossimità di curve, svincoli ed incroci e dovranno consentire sempre uno spazio non inferiore a mt.2,00 dal primo ostacolo che impedisca il passaggio pedonale.

Le informazioni da fornire agli utenti sono autorizzate dall'ufficio urbanistico secondo uno specifico progetto riferito ad un'intera area o a singoli itinerari, allo scopo di costruire un sistema integrato ed efficace.

Le indicazioni consentite sono di tipo turistico industriale, alberghiero, commerciale, territoriale e di luogo di pubblico interesse.

Gli impianti di informazione territoriale, la cui installazione e gestione sarà affidata dal Comune previa apposita gara e devono essere collocati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e a una distanza di non oltre 10 Km da esso, che si riduce a non oltre 5 km per le preinsegne.

Nelle zone industriali ben localizzate i segnali di indicazione delle aziende, devono essere installati impiantando un sistema informatico collettivo.

PUNTO B

Pubblicità Temporanea

ART. 17

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi e/o pannelli flessibili privi di sostegno, striscioni pubblicitari di esercizio ed altre forme pubblicitarie in occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinate da enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché in occasione di spettacoli viaggianti ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia adeguatamente dimostrata.

L'esercizio della pubblicità provvisoria deve sempre essere autorizzata dall'ufficio urbanistico compatibilmente con le caratteristiche urbanistiche e ambientali della zona da non nuocere all'estetica ed al decoro urbano e alla sicurezza della viabilità.

ART. 18

Striscione

Lo striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale privo di rigidità. Mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Esso deve essere collocato ad altezza minima di mt.5,00 da terra e in nessun caso lo striscione può aggettare sulla carreggiata.

L'apposizione di striscioni va effettuata nel rispetto del regolamento comunale ed è finalizzata unicamente alla pubblicazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata, ed è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono.

ART. 19

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale privo di qualsiasi rigidità e delle dimensioni di mt. 1,00x1,50, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Esso deve essere collocato ad altezza minima di mt. 3,00 da terra ed ancorato ai pali pubblici previsti per gli striscioni pubblicitari ed è finalizzato unicamente alla pubblicizzazione di qualsiasi manifestazione per il periodo di svolgimento della stessa.

In nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.

ART. 20

Striscione pubblicitario di esercizio

Lo striscione pubblicitario di esercizio è un elemento bidimensionale realizzato in materiale privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, può essere luminoso solo per luce indiretta, deve essere collocato ad altezza minima di mt. 2,40 da terra o unicamente nella sede in cui si svolge l'attività e nelle pertinenze accessorie della stessa.

La superficie massima consentita è pari al 50% della superficie della facciata di pertinenza.

L'apposizione di striscioni pubblicitari di esercizio è finalizzata unicamente per la pubblicizzazione di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata ed è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione.

ART. 21

Altre forme pubblicitarie

In occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti e associazioni varie nonché la pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie diverse da quelle indicate nei precedenti articoli da concordare, di volta in volta con l'ufficio urbanistico, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto urbanistico e ambientali della zona.

La durata della collocazione va concordata di volta in volta con l'ufficio interessato.

C A P O III

Pubbliche Affissioni

ART. 22

Campo di attuazione

Le pubbliche affissioni possono effettuarsi esclusivamente all'interno dei centri abitati, ed esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano, in relazione alla quantità, alla collocazione prevista ed alla tipologia dell'impianto.

ART. 23

Distribuzione delle superficie per categoria di zona

Le superficie e la localizzazione degli impianti destinati alle gestione del servizio affissionistico del Comune, sono ripartite con delibera dalla Giunta Comunale, secondo la categoria e le disposizioni indicate nel regolamento comunale per il pagamento e l'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La localizzazione degli impianti deve essere compatibile con le caratteristiche urbanistiche, ambientali, della viabilità e non deve nuocere all'estetica. Si può riconsiderare la localizzazione e la rimozione di alcuni impianti a seguito di verifica dell'ufficio urbanistico, per effettive esigenze di estetica e in relazioni a precise ed oggettive circostanze sempre da verificare.

ART. 24

Definizione e tipologia dell'impianto

L'impianto per le pubbliche affissioni è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare; non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Il supporto è un cartello in acciaio zincato con eventuali elementi di arredo urbano con le seguenti tipologie e formato da cm. 70x100, 100x140, 140x200, 600x300 poster:

- Supporto mono o bifacciale su pali in lamiera zincata la cui destinazione può essere istituzionale, funeraria e commerciale,
- supporto su pali interrati in lamiera zincata la destinazione può essere istituzionale funeraria e commerciale;
- supporto su pali interrati per posters in fondo lamiera zincata e racchiuso in una cornice in acciaio;

Con il presente piano si stabilisce di aumentare di n.11 impianti tipo poster (600x300) per mq.198, in aggiunta a n.3 impianti già esistenti per mq.54.

L'impianto di tipo poster può essere richiesto da ditta privata specializzata nel settore pubblicitario ed iscritta alla Camera di Commercio o dal titolare dell'attività commerciale e/o artigianale.

Si precisa che l'installazione dal suolo dei poster 600x300, dovrà essere compresa tra 1,00 mt e 2,00 mt. -

ART. 25

Finalità dell'impianto

Le finalità a cui sono destinati gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere istituzionali, funerarie e commerciali e saranno distribuiti in rapporto alla popolazione e collocati in prossimità di edifici pubblici, centri di quartiere, centri commerciali luoghi di aggregazione scuole chiese.

Su ogni impianto dovrà essere segnalato la finalità a cui è adibito e non può essere utilizzato per affissione diversa da quella per la quale è stato predisposto.

Le superficie sono distribuite in ragione della finalità e sono affidate alla gestione del servizio affissione del comune o del concessionario del servizio di affissione

Per le superficie commerciali affidati ai privati per la gestione diretta di cui all'art. 18 del regolamento comunale per il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento del canone annuo di concessione per l'installazione di impianti pubblicitari e per le affissione dirette. Il relativo versamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno e per l'intera durata della concessione, mediante c.c.p. intestato al tesoriere del comune o al concessionario del servizio di affissione e pubblicità.

ART. 26

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n.507/1993 e successive modificazione ed integrazioni, regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni e da norme di leggi in materia.